

Accordo per la concessione della licenza dell'uso del marchio EGB™

(Versione di settembre 2014)

(traduzione italiana dal testo inglese a cura di eFrame srl)



Premessa

Il proprietario del marchio EGB™ si attende che il licenziatario dello stesso agisca nel rispetto della vision e della mission dell'European Green Belt Initiative:

“La European Green Belt, patrimonio naturalistico lungo la Cortina di Ferro nostro e condiviso, deve essere conservato e ripristinato nelle sue funzioni di corridoio ecologico per il collegamento di paesaggi ad alto valore naturalistico e culturale, nel rispetto dei bisogni economici, sociali e culturali delle comunità locali.

La mission è di assicurare che la European Green Belt goda di una protezione efficiente e che il suo sviluppo sostenibile sia promosso attraverso una cooperazione transfrontaliera continua e coordinata a tutti i livelli ed in tutti i settori della società.”

§ 1 Licenza per la concessione del marchio

I soggetti autorizzati a sottoscrivere l'Accordo per la concessione del marchio (di seguito licenziatari) sono: organizzazioni internazionali, nazionali, regionali e locali con sede in aree che siano votate alla tutela della natura, alla conservazione del paesaggio, allo sviluppo regionale ed al turismo sostenibili e che hanno espresso la loro approvazione di questo Accordo.

§ 2 Proprietario del marchio che concede la licenza (di seguito licenziante del marchio)

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (di seguito BUND), Amici della Terra della Germania, con sede a Berlino, rappresentata da BUND Project Office Green Belt con sede presso BUND Naturschutz in Baviera (di seguito BN), a Norimberga.

§ 3 Oggetto della licenza

Il marchio “European Green Belt” è stato registrato in data 16 ottobre 2013 presso l'Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi (Deutsches Patent – und Markenamt, Reg. No. 30 2013 049 785.6/42) ed in data 15 maggio 2014 presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (Word Intellectual Property Organization, WIPO, Reg. No. 1 202 914).

§ 4 Regole per la concessione del marchio

1. L'uso del marchio “European Green Belt” è esteso ai Paesi che sono localizzati geograficamente lungo la European Green Belt ed esclusivamente per gli scopi che attengono alla ex Cortina di Ferro ed al corridoio ecologico della European Green Belt.
2. L'uso del marchio è gratuito. I licenziatari del marchio ricevono i diritti di uso per l'intera durata di questo Accordo. I licenziatari sono autorizzati ad usare il marchio su materiali stampati (e.g. brochure, materiale pubblicitario, poster) ed in presentazioni mediali (e.g. internet, CD rom, video) relativi alla comunicazione all'interno delle aree votate alla tutela della natura, alla conservazione del paesaggio, allo sviluppo regionale ed al turismo sostenibili.
3. L'uso del marchio come etichetta di singole imprese o di loro prodotti (e.g. organizzatori di visite guidate, aziende agricole e produttori di generi alimentari, strutture ricettive) è consentito solo se sono rispettati i requisiti della European Green Belt Initiative, così come sono dettagliati nella premessa ed al punto 8 del presente paragrafo. È vietato l'uso del marchio in immagini pubblicitarie ed in materiali informativi generici del licenziatario, che non siano in relazione diretta con la European Green Belt. Ogni eccezione a questa regola richiede l'espresso consenso scritto da parte del licenziante del marchio.
4. Il licenziatario intraprende l'uso del marchio esclusivamente nella forma così come è stata specificata dal licenziante. Il licenziatario deve essere informato dal licenziante del marchio di ogni cambiamento di questa forma. Ogni cambiamento nella forma, così come specificata dal licenziante del marchio, deve essere senza pregiudizio

per la validità di questo Accordo. Un altro uso o deviazioni anche minori dalla forma specificata richiedono il consenso scritto da parte del licenziante del marchio.

5. Il licenziatario del marchio è responsabile dell'osservanza della Legge in vigore nel proprio Paese. L'uso del marchio, così come previsto dal licenziante, è senza restrizioni.
6. Il licenziatario deve assicurare la continua documentazione sull'uso del marchio. Le prove dell'uso (e.g. materiale stampato, materiale pubblicato, eventi, siti web, film, donazioni/marketing) devono essere documentate in formato digitale. Il licenziante del marchio fornirà al licenziatario uno specifico file destinato a questo scopo. Su richiesta, il licenziatario dovrà presentare al licenziante del marchio la documentazione relativa all'uso fatto ed un campione contenente tutte le forme di uso.
7. Il licenziatario dovrà rispondere prontamente a tutte le obiezioni fatte da parte del licenziante del marchio, in accordo con le istruzioni fornite dal licenziante stesso. In caso di violazione di questo Accordo, il licenziante del marchio può richiedere la distruzione di tutti i materiali etichettati che sono oggetto di violazione. In tali casi, il licenziante del marchio si riserva la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni.
8. Il licenziatario riceve il diritto revocabile di concordare l'uso del marchio con eventuali partners nei termini del paragrafo 4 punto 3. A questo scopo il licenziatario contrae questo Accordo per l'uso del marchio anche con i partners. Il licenziatario fornisce una copia di questo Accordo a ciascun partner per raccoglierne la controfirma in duplicato. Il licenziatario riceve una copia dell'Accordo di concessione immediatamente dopo la sottoscrizione. Il licenziatario è responsabile del rispetto dei diritti che regolamentano l'uso.
9. Il licenziante del marchio non è a conoscenza di diritti di terzi relativi alla registrazione ed all'uso del marchio, ma al contempo non può garantirne la non esistenza.
10. L'Accordo di concessione entra in vigore appena consegnata la dichiarazione di consenso da parte del licenziatario e ha durata indefinita. Questo Accordo potrebbe essere terminato per giusta causa con un periodo di preavviso di tre mesi dalla fine di un trimestre. Tali cause includono in particolare una deviazione nell'uso del marchio rispetto alla forma specificata oppure il caso in cui il licenziatario contesti la validità di una delle registrazioni del marchio stesso.
11. Ogni materiale etichettato con il marchio può essere utilizzato per un periodo di sei mesi successivo al termine di questo Accordo. In ogni caso tutti i diritti del licenziatario relativi all'uso del marchio cessano con la scadenza di questo Accordo.
12. Qualora qualche singola clausola di questo documento dovesse essere invalida o inapplicabile oppure dovesse divenire invalida o inapplicabile in un successivo momento, questo avverrà senza pregiudizio per la restante parte di questo Accordo. La clausola inefficace o inapplicabile dovrà essere sostituita con la clausola valida ed applicabile che meglio rifletta gli obiettivi di protezione del marchio contenuti nella clausola sostituita. Le precedenti istruzioni si applicano per analogia alla possibilità che l'Accordo si trovi ad essere incompleto.

Per il licenziante del marchio

Luogo e data

Timbro del licenziante del marchio

Per il licenziatario del marchio

Luogo e data

Timbro del licenziatario del marchio

In caso di concessione di licenze a partner autorizzati

Per il partner autorizzato

Luogo e data

Timbro del partner autorizzato